NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVA AL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 108

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101

Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, e' ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unita' di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinera' le modalita' di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti. Nell'ambito di ciascun ente si provvedera' alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttivita' e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttivita' e' demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obbiettivi della programmazione nazionale.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 29 ottobre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Parte	II — Area medica

Titolo	VI — Produttività
Capo	I
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-270-1987/art-108-modalita-di-ripartizione-del-fondo-di-incentivazione-sub-ii-comma-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it